"IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding - II edizione

FAQ su AVVISO e POST GRADUATORIA (versione 17 luglio 2018)

1. Chi sono i destinatari del finanziamento?

L'Avviso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, singole o organizzate in reti di scuole.

2. Chi sono i beneficiari dei percorsi di approfondimento?

Le studentesse e gli studenti di scuole primarie e secondarie di I grado, anche non appartenenti alla scuola destinataria del finanziamento.

3. In che modo le scuole secondarie di II grado possono essere interessate all'Avviso?

Le scuole secondarie di II grado possono essere interessante all'Avviso in quanto erogatrici di percorsi di approfondimento agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e secondarie di I grado.

4. L'iniziativa è rivolta anche alle scuole paritarie?

Si. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

5. Possono partecipare ai percorsi di approfondimento esclusivamente le studentesse?

Si, i percorsi possono prevedere il coinvolgimento anche esclusivo di studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado.

6. Nell'ambito dello stesso progetto è possibile programmare laboratori differenziali o comunque prevedere di svolgere corsi per più di una materia?

Si, è possibile programmare laboratori differenziali o svolgere corsi per più di una materia.

7. Come possono essere strutturati i percorsi di approfondimento?

L'obiettivo dell'iniziativa è coinvolgere, per ciascuna annualità, almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile, per almeno 10 giornate, ciascuna di almeno 4 ore.

La proposta progettuale può essere strutturata in unico percorso di approfondimento o in più percorsi di approfondimento.

Ad esempio:

se il percorso di approfondimento è unico deve avere queste caratteristiche:

durata: pari ad almeno 10 giornate, ciascuna di almeno 4 ore;

destinatari: almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile (almeno il 60%),

materie oggetto del percorso: una o più (ad esempio matematica + coding).

se i percorsi di approfondimento sono due devono avere queste caratteristiche:

durata: di almeno 5 giornate ciascuno, ciascuna di almeno 4 ore;

destinatari: almeno 20 unità prevalentemente di genere femminile per ciascuno dei percorsi (almeno il 60%); *materie oggetto dei percorsi*: una o più (ad esempio matematica + *coding*).

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche non riescano a garantire il coinvolgimento nel percorso di approfondimento di un minimo di 20 unità per almeno 10 giornate, dovrà esserne data immediata comunicazione al DPO, conformemente a quanto previsto nell'Avviso all'art. 8.

8. Se la proposta progettuale è presentata in rete con altre scuole i laboratori programmati devono essere necessariamente monotematici?

No. La proposta progettuale presentata in rete con altre scuole può prevedere laboratori sia differenziali che monotematici.

9. Nel caso in cui il progetto sia articolato in due percorsi di approfondimento, ciascuno di almeno 5 giornate, l'istituzione scolastica può decidere quali studenti coinvolgere nei rispettivi percorsi?

Si, ad esempio l'istituzione scolastica può decidere di riservare:

- il primo percorso di approfondimento, pari ad almeno 5 giornate, alla scuola primaria con un coinvolgimento di almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile
- il secondo percorso di approfondimento, pari ad almeno 5 giornate alla scuola secondaria di I grado, con un coinvolgimento di almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile.

10. Si devono prevedere moduli didattici separati per ciascuna disciplina di approfondimento prevista dall'Avviso o si possono prevedere percorsi di approfondimento in cui si presentino le discipline in modo integrato?

Premesso che la proposta progettuale può non riguardare tutte le discipline previste dall'Avviso ma anche soltanto alcune, il percorso o i percorsi di approfondimento possono prevedere moduli dedicati ad una materia o più materie separatamente oppure più materie tra loro integrate.

11. I percorsi di approfondimento devono svolgersi esclusivamente all'interno dei locali scolastici o il progetto può prevedere anche attività da svolgere all'esterno (ad es. gite, soggiorni oppure svolgimento in altre strutture)?

È possibile svolgere attività anche all'esterno dei locali scolastici purché queste siano strettamente connesse al progetto ammesso al finanziamento.

12. L'erogazione dei percorsi di formazione deve necessariamente concludersi entro il 31 agosto di ciascun anno?

No, purché le relative attività di rendicontazione siano compiute nel rispetto dell'art. 7 dell'Avviso.

13. Le 10 giornate devono essere continuative?

No. È possibile organizzare il percorso di approfondimento di almeno 10 giornate anche non continuative.

14. Possono essere attivati percorsi per più di 10 giornate?

Si, ma come previsto dall'art. 8 dell'Avviso la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento superiori alle 10 giornate e alle quattro ore giornaliere minime previste e coinvolgenti un numero di studentesse/studenti superiori alle 20 unità non determinerà l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Gli eventuali ulteriori oneri che ne deriveranno saranno a totale carico dell'istituzione scolastica. Resta inteso che le istituzioni scolastiche potranno realizzare anche più di 10 giornate di formazione che abbiano i requisiti previsti nell'Avviso utilizzando il finanziamento riconosciuto.

15. È possibile iniziare il percorso di approfondimento prima del 12 giugno di ciascun anno?

Il percorso di approfondimento, come previsto nell'Avviso, dovrebbe essere svolto preferibilmente nel periodo tra il 12 giugno e il 31 agosto di ciascun anno.

Tuttavia per esigenze organizzative è possibile anticipare l'inizio dei percorsi, posto che questi non si sovrappongano con le lezioni ordinarie dell'anno scolastico.

Ad esempio:

nel caso di orario settimanale a tempo pieno, il percorso formativo potrebbe essere tenuto al di fuori delle 40 ore (ad esempio di sabato);

se invece non è previsto il tempo pieno, il percorso formativo potrebbe essere tenuto nel pomeriggio, in coda alle ordinarie lezioni.

Si ricorda che l'Avviso è volto, tra l'altro, a contemperare l'interesse pubblico alle esigenze di conciliazione da parte delle famiglie attraverso la somministrazione di corsi di formazione ai bambini/e nel periodo di chiusura scolastica.

16. Un ente partner può collaborare con più istituzioni scolastiche?

Si, ogni ente terzo (ad es. Università, ente di ricerca) può essere partner di una o più istituzioni scolastiche.

17. Un'istituzione scolastica può presentare più progetti?

No, ogni istituzione scolastica, identificata con uno specifico codice meccanografico, può presentare una sola domanda progettuale.

18. È necessario indicare il numero degli studenti che saranno coinvolti nell'iniziative progettuali?

Al momento della presentazione dell'iniziativa progettuale è sufficiente indicare un numero orientativo di destinatari, pari ad almeno 20 unità. In fase di rendicontazione saranno, invece, richieste attestazioni dell'effettiva presenza di almeno 20 unità (ad esempio attraverso fogli firme - registri di presenza).

19. Come si dichiara l'eventuale Rete tra scuole?

Nel caso di Reti di scuole, sulla piattaforma www.monitordposcuola.it sarà disponibile un apposito campo per la descrizione della rete e per l'indicazione dell'anagrafica delle scuole che ne fanno parte.

20. In caso di proposta progettuale in rete con altre scuole chi provvede alla formale presentazione del progetto?

La proposta progettuale deve essere presentata dalla scuola individuata come capofila.

21. Cosa deve contenere l'eventuale accordo di collaborazione con enti pubblici e privati (comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni) di cui all'art. 6 lett. e)?

Sul portale www.monitordposcuola.it, nell'area riservata, sarà disponibile un fac-simile da utilizzare.

22. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche di II grado abbiano deciso di presentare una proposta progettuale, in quanto erogatrici di percorsi di approfondimento agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e secondarie di I grado, devono preliminarmente stipulare un accordo con le scuole primarie e secondarie di I grado?

In sede di presentazione della proposta progettuale non è necessario stipulare un accordo formale o costituire una rete con le scuole primarie e secondarie di I grado. E' auspicabile, tuttavia, che la scuola secondaria di II grado, in via preliminare, verifichi, anche informalmente, la disponibilità delle scuole primarie e secondarie di I grado a partecipare all'iniziativa in modo che possa essere garantito il minimo coinvolgimento di 20 unità, prevalentemente di genere femminile, per almeno 10 giornate, ciascuna di almeno 4 ore.

23. È obbligatorio che l'ente *partner* con cui l'istituzione scolastica intende avviare la collaborazione sia iscritto nell'Elenco STEM costituito dal Dipartimento per le pari opportunità?

No, non è previsto per gli enti *partner* l'obbligo di iscriversi ad Elenco STEM costituito dal Dipartimento per le pari opportunità.

Le istituzioni scolastiche possono individuare autonomamente i soggetti partner.

Si precisa, tuttavia, che se i soggetti con cui collaborare presentano i seguenti requisiti: "enti pubblici e privati – comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding e che, quindi, possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo" sarà possibile ricevere un punteggio aggiuntivo, di cui alla lett. e) dell'Avviso.

24. Qualora l'istituzione scolastica abbia già stipulato una Convenzione di collaborazione con un soggetto *partner* quale documentazione deve allegare ai fini della presentazione della proposta progettuale?

Qualora l'istituzione scolastica abbia già stipulato una Convenzione di collaborazione con un soggetto *partner*, anche nell'ambito delle tematiche attinenti l'Avviso, la stessa Convenzione potrà costituire, purchè nel rispetto della normativa vigente, la cornice generale entro la quale disciplinare i rapporti con il soggetto *partner* sorti anche in attuazione dell'Avviso.

Tuttavia si precisa che ai fini della presentazione della proposta progettuale è necessario in ogni caso allegare apposito accordo di collaborazione come previsto dall'art. 6, comma e).

25. Nel caso di scuole paritarie chi può sottoscrivere la proposta progettuale, disponibile sul portale?

Nel caso di scuole paritarie la documentazione richiesta dall'Avviso dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Si suggerisce di inserire nella sezione anagrafica il nome del legale rappresentante della scuola paritaria sia nel campo riservato al Dirigente Scolastico che nel campo riservato al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi.

26. Cosa si intende per protocollo del progetto?

Con numero di protocollo s'intende il numero di protocollo interno della scuola che è stato assegnato il progetto.

Non è espressamente richiesta alcuna delibera del collegio docenti salvo che questa non sia ritenuta necessaria dal dirigente scolastico.

27. Sono incluse tra i costi ammissibili le spese per la formazione dei docenti?

No, in quanto i beneficiari finali dell'iniziativa sono gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di I grado.

28. Possono essere ammesse a finanziamento le spese per la formazione di studenti delle scuole secondarie di II grado in connessione con percorsi di approfondimento rivolti a studenti di scuole primarie o secondarie di I grado?

Si, ma le spese per la formazione di studenti delle scuole secondarie di II grado, ad es. per la formazione come tutor nell'ambito di percorsi di approfondimento rivolti a studenti di scuole primarie o secondarie di I grado, vanno ricomprese tra le spese organizzative generali del progetto.

29. È possibile riconoscere spese relative all'attività di progettazione?

Si è possibile riconoscere spese relative all'attività di progettazione sotto la voce "spese generali" di cui al punto 1 dell'art. 11 dell'Avviso. Resta inteso che tali spese devono essere proporzionate rispetto all'intero progetto e non possono superare le spese della formazione vera e propria destinata alle studentesse e agli studenti di scuole primarie e secondarie di I grado.

30. Sulla base di quale documentazione avviene il pagamento della quota intermedia del 50% dell'importo assegnato e del saldo finale?

Secondo le modalità previste dall'art. 7 dell'Avviso saranno pagate le somme relative a spese certe, liquide ed esigibili, ad esempio sulla base di fatture regolarmente emesse, purché asseverate dai Revisori dei Conti accreditati.

31. Sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, rimborso pasti?

Le spese riguardanti il soggiorno, viaggi e/o pasti **degli studenti e delle studentesse** (qualora il progetto si svolga all'esterno dei locali scolastici) possono essere ricomprese nelle voci 4 o 5 previste dall'art. 11 dell'Avviso, tenuto conto che non possono superare le spese della formazione vera e propria ed in ogni caso devono essere funzionali al progetto e messe in evidenza nella presentazione della scheda progettuale.

Anche le spese riguardanti il soggiorno, viaggi e/o pasti **dei formatori** possono essere rimborsate dalla scuola a piè di lista, e devono essere ricomprese nelle voci 4 o 5 previste dall'art. 11 dall'Avviso.

In entrambi i casi saranno riconosciute le spese nei limiti delle regole vigenti per il comparto scuola.

32. Le istituzioni scolastiche come selezionano i formatori che si occuperanno dei percorsi di approfondimento? Quali modalità devono seguire le istituzioni scolastiche che intendano reclutare formatori esterni?

Per i percorsi di approfondimento le istituzioni scolastiche possono avvalersi di personale interno o esterno. Personale interno: per il trattamento economico si farà riferimento al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.

Personale esterno: non si possono affidare incarichi di docenza esterna senza una procedura comparativa pubblica nel rispetto del quadro normativo vigente. Il reclutamento dei formatori, che risultino qualificati in coerenza con i criteri dell'Avviso, deve seguire le normali procedure amministrative previste all'interno del quadro normativo di riferimento, nel rispetto dell'art. 7 commi 6, 6 bis/ter/quater d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, accertata l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, possono conferire incarichi individuali a personale esterno.

Sia in caso di personale interno che esterno il costo per la prestazione erogata dal formatore potrà essere ammesso nella voce di spesa prevista dall'Avviso all'art.11 punto n.6 "personale interno ed esterno".

33. Qualora si attivi la collaborazione tra istituzioni scolastiche e enti pubblici o privati, compresi Università e enti di ricerca, associazioni imprese e fondazioni (*partner*) come potranno essere reclutati i formatori?

Qualora nell'ambito delle attività progettuali si attivi la collaborazione tra istituzione scolastica e soggetti terzi, attraverso la firma di un accordo di collaborazione o contratto, il *partner* potrà, su richiesta dell'istituzione scolastica, reclutare autonomamente i formatori per il percorso, compatibilmente con la normativa vigente.

Ad esempio l'Università potrà affidare l'incarico di docenza al personale reclutato autonomamente e successivamente invierà fattura all'istituzione scolastica, unitamente alla rendicontazione dettagliata delle attività svolte e delle spese sostenute.

Il costo per la prestazione erogata dal formatore potrà essere ammesso all'interno della voce di finanziamento prevista dall'Avviso dall'art. 11 punto "6. personale interno ed esterno".

34. Quali sono i parametri di riferimento per la definizione dei compensi orari lordi per dipendente da destinare al personale scolastico che sarà coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa?

Si utilizzeranno i parametri indicati nel CCNL scuola 2007-2009 per attività di supporto e assistenza amministrativa, in particolare tabella 6, e nel Decreto Interministeriale 326/95 per attività di formazione e direzione.

35. Rientro tra le scuole vincitrici dell'avviso "In Estate si imparano le Stem" II edizione, vorremmo sapere se il numero minimo di alunni pari a 20, prevalentemente di genere femminile (almeno il 60%) deve esser garantito?

Conformemente a quanto previsto nell'Avviso, in particolare all'art. 8, i percorsi di approfondimento dovranno rispettare i seguenti requisiti: durata: pari ad almeno 10 giornate (anche non consecutive), ciascuna di almeno 4 ore; destinatari: almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile (almeno 60 %).

Ai fini del raggiungimento del predetto **target di destinatari**, l'istituzione scolastica potrà aprire l'adesione ai percorsi di approfondimento altresì ad alunni/e frequentanti altre scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, anche se non rientranti in un eventuale accordo di rete tra scuole.

Ad ogni buon conto l'istituzione scolastica dovrà dare immediata comunicazione al DPO nel caso in cui non riesca a garantire il coinvolgimento di un minimo di 20 studentesse/studenti per una durata minima di 10 giornate per 4 ore giornaliere. In tale ipotesi, il DPO si riserva, sulla base di valutazioni del singolo caso, di revocare il finanziamento e recuperare la quota del 25% eventualmente già erogata o di rimodulare il finanziamento concesso.

36. Entro quando dovranno essere trasmessi gli accordi di collaborazione?

L'invio degli accordi di collaborazione, se non già trasmessi in fase di proposta progettuale o contestualmente all'invio dell'atto di concessione, dovrà avvenire **entro il 15 settembre 2018,** tramite PEC al seguente indirizzo mail: segreteria.interventipariop@pec.governo.it.

37. Si chiede di chiarire il comma 3 dell'art. 1 dell'Atto di concessione "L'efficacia del presente atto di concessione è subordinata alla registrazione del Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della spesa da parte degli organi di controllo".

Il Decreto di approvazione della graduatoria e impegno della spesa è sottoposto a registrazione da parte degli organi di controllo. Pertanto, l'erogazione della quota di acconto del finanziamento potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della suddetta procedura, ma nelle more le istituzioni scolastiche possono procedere con l'organizzazione dei corsi, tenuto conto che il periodo di ammissibilità delle spese sostenute per le iniziative decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto.

38. Sono possibili modifiche al budget in corso di realizzazione del progetto?

In merito al quesito, si invita a consultare l'art. 5 dell'Atto di concessione.

In particolare, si precisa che per le variazioni compensative tra le macrovoci di spesa fino ad un massimo del 10% dell'importo del finanziamento è sufficiente indicare le motivazioni degli scostamenti in fase di rendicontazione. Viceversa, per modifiche finanziarie di diversa entità o per modifiche progettuali di altra natura, dovrà essere inoltrata apposita richiesta di autorizzazione preventiva a questo Dipartimento.

39. Qual è la procedura da adottare per richiedere l'autorizzazione preventiva a effettuare modifiche al budget di entità superiori al 10%?

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica intenda optare per compensazioni tra macrovoci di spesa di entità superiore al 10% rispetto al budget di progetto presentato in fase di candidatura, è necessario inviare all'indirizzo PEC: segreteria.interventipariop@pec.governo.it un'apposita richiesta di autorizzazione che includa la nuova proposta di budget di progetto, indicando per le singole voci di spesa interessate i relativi adeguamenti che si intendono apportare.

L'istituzione scolastica è tenuta a indicare in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni di tali scostamenti. Inoltre la stessa dovrà attestare che gli adeguamenti finanziari che si intendono apportare non alterino in

alcun modo l'impostazione e le finalità del progetto valutato, e non comportino ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento per le Pari Opportunità.

La presentazione di tale autorizzazione dovrà pervenire prima dell'avvio dei percorsi di approfondimento secondo le tempistiche di attuazione programmate nel piano esecutivo di attività.

40. Cosa si intende per data di avvio delle attività?

Come indicato all'art. 1, comma 1 dell'atto di concessione del finanziamento "Le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviate a partire dalla sottoscrizione congiunta del presente atto, corredato dal piano esecutivo di attività. Conseguentemente, non potrà essere finanziata qualsiasi attività connessa al progetto che sia realizzata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento".

L'Istituzione scolastica riceverà al proprio indirizzo PEC una comunicazione in merito alla finalizzazione dell'atto e alla relativa data di sottoscrizione congiunta da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità. Non sono previste ulteriori comunicazioni o autorizzazioni da parte del Dipartimento, in merito all'avvio delle attività progettuali.

41. Ai fini del finanziamento, le Istituzioni scolastiche paritarie dovranno trasmettere documentazione aggiuntiva?

Si, le Istituzioni scolastiche paritarie, oltre all'atto di concessione corredato del piano esecutivo e gli accordi di collaborazione ove previsti, dovranno trasmettere il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, ricevuto tramite la piattaforma MonitorDPO, che dovrà essere compilato e trasmesso all'indirizzo PEC segreteria.interventipariop@pec.governo.it.

42. I percorsi di approfondimento sono terminati ma sono avanzati dei fondi non utilizzati. È possibile spenderli per successive attività?

Anche se i percorsi di approfondimento programmati nel piano esecutivo sono terminati, è possibile destinare eventuali fondi avanzati all'organizzazione, entro il 30 settembre 2019, di singole giornate di formazione extra, di conferenze, eventi, di visite esterne, di momenti di incontro o disseminazione, a condizione che siano strettamente legati alle attività finanziate.

Resta inteso che, nel caso ciò comporti delle variazioni di budget, dovrà farsi riferimento alle procedure previste alle FAQ n. 38 e 39.

43. I costi relativi al personale amministrativo, ausiliario e direttivo possono essere imputati al progetto anche dopo il termine di conclusione dello stesso?

Si, è possibile imputare il costo del personale anche dopo il termine di conclusione del progetto, ma solo nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività relative alla predisposizione della rendicontazione e della relazione finale (compresi la verifica dei registri didattici e il pagamento delle spettanze) e comunque entro il termine ultimo per la rendicontazione previsto per il 31 ottobre 2019.

44. Cosa si intende per periodo di ammissibilità delle spese?

Il periodo di ammissibilità delle spese è ricompreso tra la data di sottoscrizione congiunta dell'atto di concessione e la data di conclusione del progetto, ovvero l'ultimo giorno di corso/evento conclusivo del 2019. Potranno essere riconosciute oltre tale data solo eventuali spese legate alle attività di rendicontazione o revisione dei conti.

Le spese devono essere ricomprese tra quelle indicate nel budget e dovranno essere riconducibili e riferite espressamente al progetto (per esempio negli ordini o nelle fatture, è bene riportare nella causale il riferimento all'Avviso DPO e al nome del progetto STEM).

45. Come deve essere ripartito il finanziamento tra le due annualità? Deve essere destinato il 50% del finanziamento al percorso di approfondimento realizzato nel 2018 e il 50% a quello realizzato nel 2019?

Non sono previste percentuali o quote specifiche di budget da imputare al 2018 o al 2019, ma sarà garantito un rimborso delle spese complessivamente sostenute nelle due annualità fino ad un massimo globale di Euro 10.000 totali (o fino all'importo indicato nell'atto, se minore) da erogarsi in 3 tranche.

45. Le spese inerenti le attività del progetto 2018 devono essere sostenute tutte entro l'ultima giornata del corso 2018? Le somme assegnate ma non spese entro il 2018 possono essere spese nell'ambito del progetto stesso per l'annualità 2019?

Le spese inerenti le attività del progetto 2018 devono essere sostenute tutte entro l'ultima giornata del corso 2018; spese sostenute dopo la conclusione del corso 2018, pur ricadendo nel periodo di ammissibilità non possono essere riconducili ad un corso ormai concluso, salvo che non si tratti di eventi successivi di comunicazione o diffusione (si veda FAQ 42).

Le somme assegnate ma non spese entro quest'anno (se con questa espressione si intende la quota di acconto che sarà erogata) potranno essere spese nell'ambito del progetto stesso per la prossima annualità.